

## L'INTERVENTO LEGISLATIVO REGIONALE

### La Legge Regionale n° 30/1977 e l'articolo 8

Nell'affollato panorama della legislazione regionale conseguente ai terremoti del 1976 (quasi cento provvedimenti, dal 1976 al 1991), tre sono le leggi che delineano in modo abbastanza chiaro le principali fasi della ricostruzione: la n° 17 del 7 giugno 1976, promulgata ad un mese esatto dalla data del terremoto: legge di emergenza, destinata a “sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici” (“dalle tende alle case”); la n° 30 del 20 giugno 1977, destinata a provvedere “in via prioritaria al fabbisogno abitativo delle zone terremotate... attraverso il recupero statico e funzionale del patrimonio edilizio esistente”, legge organica, con un dettagliato corpus procedurale tecnico ed amministrativo; la n° 63 del 23 dicembre 1977, contenente un complesso quadro normativo degli interventi relativi alla “ricostruzione” vera e propria, dal riassetto urbanistico degli abitati colpiti ai contributi destinati ai proprietari delle abitazioni distrutte. Fra queste tre, la legge 30 è quella che riassume in sé i fondamentali indirizzi di natura politica, territoriale e sociale assunti dall'Amministrazione Regionale del Friuli-Venezia Giulia come linee direttive dell'opera di ricostruzione fisica e funzionale della residenza nelle zone terremotate.

In questo quadro globale, fin dalla primissima formulazione del testo legislativo da parte degli uffici (ancora prima della presentazione in aula), aveva trovato posto un articolo (che all'inizio portava il numero undici), specificamente dedicato ai “valori ...connessi con l'architettura spontanea locale”.

Il problema del rapporto fra valori culturali della tradizione ed architettura locale trovava così per la prima volta collocazione ufficiale in un testo legislativo regionale.

Questo evento, accompagnato a suo tempo da un impegnativo dibattito politico (di cui si riferirà in seguito) merita una trattazione approfondita sotto un duplice aspetto, disciplinare e culturale da un lato, tecnico-operativo dall'altro.

Sotto il primo aspetto, occorre porre attenzione alla individuazione delle categorie dei manufatti edilizi che possono (e devono) essere prese in considerazione rispetto ad uno specifico rapporto con la “cultura” locale.

Riguardo a questo argomento – e allo “status” del pensiero culturale ed intellettuale dell'epoca – può essere interessante ricordare alcuni concetti emersi nel corso del congresso dedicato alla “Esperienza internazionale nella conservazione dei beni culturali nelle zone terremotate”, svoltosi in due fasi (3/4 dicembre 1976 e 23/25 aprile 1977) presso il C.I.S.M. di Udine, su iniziativa della benemerita Sezione Friuli-Venezia Giulia dell'Istituto Italiano dei Castelli<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Al Congresso avevano preso parte studiosi e docenti provenienti da varie università straniere ed italiane, rappresentanti dell'UNESCO, dell'ICOMOS, del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, oltre beninteso ad esponenti del Governo regionale e della cultura locale, fra i quali il dott. Mizzau (ancora assessore all'istruzione e alle attività culturali), il prof. Menis (Direttore del Centro di Catalogazione dei Beni ambientali e Culturali), gli arch. Sartogo, Marchesi, Nicoletti.

Nel documento finale della prima parte di Congresso, l'unico accenno riguardante edifici non "monumentali" raccomandava che "tra le opere che debbono essere assimilate a monumenti sono da comprendere anche ... quei complessi ambientali ... aventi carattere di peculiarità di prospettiva, di scorci, di altri aspetti tipici di una località, e ciò anche se non siano stati in precedenza qualificati come tali mediante vincoli secondo le leggi in vigore".

Nella relazione d'apertura della seconda parte ("Situazione e problemi dei beni culturali in Friuli dopo il terremoto") l'arch. Mola, allora Soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia, esponeva un ampio quadro della situazione dei "beni culturali", e cioè: chiese, campanili, palazzi municipali, castelli, ville. Un cenno particolare è dedicato ai "centri antichi", dove "le comuni abitazioni ... testimoniavano gli usi, i costumi, la storia, in una parola il livello di civiltà di un popolo", sì che la distruzione e la umiliazione di molti centri "costituiscono perdite irreparabili ed insostituibili per il patrimonio dei beni culturali". Danni, tra l'altro, che "rischiano di essere aggravati ... da demolizioni non sempre giustificate dalle reali condizioni statiche", "con la conseguenza di cancellare ogni traccia di interi quartieri e centri abitati di interesse ambientale".

A parte queste considerazioni, nella relazione ufficiale sulle attività della Soprintendenza non si trova invece alcun accenno ad interventi che non riguardino chiese ed edifici pubblici<sup>2</sup>. Nella mozione conclusiva del congresso si riconoscono come "espressioni di una cultura friulana tuttora viva" i "tracciati viari, le volumetrie e tipologie", ma soltanto per quanto riguarda i criteri per la ricostruzione dei centri distrutti; mentre, a livello di singoli fabbricati si fa un generico riferimento ad "edifici di valore architettonico, storico culturale, fra i quali i castelli".

A livello nazionale, l'ambiente accademico e scientifico sembrava dunque non aver preso in considerazione l'ipotesi di un effettivo valore culturale attribuibile alle espressioni di un'architettura spontanea locale, se non come singoli (ed eccezionali) casi di possibile "assimilazione" ai veri e propri "monumenti". Questo era, d'altra parte, un atteggiamento costante a livello sia culturale che tecnico-amministrativo, presente in ogni occasione di studio, dibattito o decisione conseguente ad eventi sismici, sia in Italia che all'estero<sup>3</sup>.

Tale essendo la situazione, un elemento interessante e significativo è costituito dalla presenza – nelle istruzioni diramate, già in data 23 giugno 1976, da parte degli uffici regionali ai "gruppi di rilevamento" istituiti con la legge n° 17/1976 – della raccomandazione di indicare gli elementi di giudizio di carattere ambientale, architettonico e storico che "possono giustificare il ripristino di un edificio, anche oltre i limiti economici", riguardanti in particolare gli "esemplari della cosiddetta architettura minore, che presentino comunque spiccate caratteristiche tradizionali proprie della zona", gli "edifici anche privi di particolare pregio architettonico, che

---

<sup>2</sup> Va ricordato, per completezza di documentazione, che alla lettera l) del comma 4 dell'art. 10 il cosiddetto "Codice Urbani" (Decreto legislativo 29.01.2004 n° 42) elenca ora fra i "beni culturali" anche "le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico ed etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale". La relativa "dichiarazione dell'interesse culturale" segue peraltro tutta la complessa procedura prevista dal Codice, con le conseguenze, pure previste dal Codice, sulle quali non è il caso di soffermarsi in questa sede.

<sup>3</sup> Nello stesso convegno, l'arch. Marchesi aveva ricordato l'esistenza di una legge regionale (n° 60 del 20 novembre 1976) che effettivamente prevedeva "interventi per la tutela dei beni immobili di valore storico, artistico ed ambientale", riconoscendo peraltro come l'entità degli stanziamenti fosse completamente "fuori scala" rispetto al quadro del terremoto

formino parte integrante ... di un nucleo insediativo caratteristico dell'habitat friulano", gli "edifici ultimi superstiti di estese distruzioni o demolizioni, che conservino caratteri architettonici di particolare significato tradizionale".

Si può dunque constatare una sensibile divaricazione, già presente nei primissimi tempi dell'attività post-sismica, fra i due atteggiamenti riguardanti l'argomento di cui ci occupiamo, citati all'inizio di questo paragrafo: quello culturale "ufficiale", stabilizzato, a livello nazionale ed internazionale, sui concetti di "monumento", e di conseguente "vincolo"; quello tecnico-operativo, che cominciava a delinarsi a livello strettamente locale, tendente ad esplorare, timidamente e sperimentalmente, la possibilità di riconoscere eventuali valori culturali presenti nelle caratteristiche dell'architettura spontanea locale.

Come vedremo in seguito, in tutta la vicenda del dopo-terremoto questi due atteggiamenti rimarranno sostanzialmente estranei e non comunicanti fra loro: la cultura "ufficiale", col suo braccio operativo della Soprintendenza ai Monumenti, continuerà ad occuparsi di chiese, campanili e castelli; i tecnici locali, col determinante appoggio della classe politica regionale, metteranno in piedi quell'operazione di riconoscimento (se non, spesso, addirittura di riscoperta) e salvaguardia dell'architettura locale, che va sotto il nome di "articolo 8".

Tornando alla genesi tecnico-politico-amministrativa del rapporto – certamente innovativo ed inevitabilmente sperimentale – fra ricostruzione post-sismica ed architettura locale, occorre soffermarsi sulle circostanze, sui dibattiti e sulle procedure che accompagnarono la formazione, l'approvazione e la gestione della legge 30/1977.

La cronaca dell'estate 1976 riporta varie notizie circa proposte, di provenienza tecnico-politica, tendenti a cogliere l'occasione della ricostruzione post-sismica per "riorganizzare" e "razionalizzare" il sistema insediativo friulano, storicamente caratterizzato dalla fitta rete di abitati prevalentemente di piccole dimensioni.

Tre delle quattro perentorie condizioni stabilite nel primo articolo della legge regionale 21 luglio 1976 n° 33 ("dovranno essere garantiti in via prioritaria la permanenza delle popolazioni nei Comuni ove erano insediate ... il recupero e la rivitalizzazione del patrimonio storico e culturale, ... la ricostruzione di un ambiente corrispondente alle esigenze economiche, culturali e sociali delle popolazioni") avevano però fatto solenne e tempestiva giustizia di quelle – forse più o meno interessate – tecnocratiche illazioni, sgomberando il campo per l'avvio della complessa macchina tecnico-procedurale delineata dalla legge 30/1977.

E veniamo alla "nascita" di questa legge; nascita preceduta da una gestazione particolarmente laboriosa, dal momento che il disegno di legge n° 308, presentato da parte della Giunta il 18 febbraio 1977, fu oggetto di una dozzina di sedute da parte della V Commissione consiliare (fino al 15 aprile 1977), per approdare in aula il 3 maggio, e venire alla fine promulgata, come già detto, il 20 giugno. È doveroso ricordare che, parallelamente, il consigliere Devetag aveva presentato una sua proposta di legge (n° 303) riguardante "contributi speciali ... per i fabbricati che abbiano caratteristiche socio-ambientali e architettura tipica friulana ... con particolare riguardo alla conservazione delle suddette caratteristiche e strutture"; proposta di legge poi confluita nel disegno di legge giuntale n° 308.

E veniamo alla discussione consiliare.

Nella breve premessa, il Presidente Comelli aveva sottolineato che il procedimento presentato “di fatto è la prima legge della ricostruzione”; parole non prive di un particolare significato, che ricordano come, nel linguaggio sia politico che corrente, non si facesse allora distinzione fra “riparazione” e “ricostruzione” degli edifici (concetti invece, ovviamente, ben diversi in termini tecnici); il che, a ben pensarci, non era ingiustificato, intendendosi così significare che il Friuli terremotato si sarebbe potuto (e dovuto) “ricostruire” sia “riparando” che “ricostruendo” (quando non era possibile riparare) le abitazioni.

Concetto, del resto, chiaramente espresso nella relazione di presentazione, dove veniva affermato che “la riparazione delle abitazioni non va considerata un primo intervento urgente, diretto a sopperire alle impellenti necessità delle popolazioni colpite, ma rappresenta un elemento fondamentale nel quadro della ricostruzione, il cui primo criterio dovrà essere quello di armonizzare, in un contesto equilibrato e razionale, le nuove costruzioni con la parte recuperabile del patrimonio edilizio colpito”.

Nel quadro programmatico tracciato nel testo dell'art.1 della legge, il richiamo ai valori ambientali ed architettonici, anticipato con le “Istruzioni” del 1976, acquista dignità legislativa: il “recupero funzionale delle abitazioni danneggiate” dovrà infatti garantire “nella maggior misura possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio e storico, artistico ed ambientale superstite”.

Particolarmente appassionato, nel corso del dibattito consiliare, l'intervento del consigliere Devetag, il quale, ricordando la sua proposta di legge per la riparazione di edifici dell'architettura tipica friulana, riaffermava che il “Friuli si ricostruisce ... anzitutto sul piano morale e sul piano culturale”, condivideva pienamente il contenuto dell'articolo 8 del disegno di legge, e ricordava che “non difendere questo patrimonio” (l'architettura spontanea) “... in questa legge di fondo sarebbe stato l'errore più grave che si potesse commettere”. La discussione specificamente dedicata all'articolo 8 era stata animata da interessanti proposte di emendamenti, fra i quali particolarmente dibattuti quelli tendenti a non limitare il riferimento dell'“architettura spontanea” a quella “friulana”, essendovi nelle zone colpite anche architetture di origini diverse, per esempio “slovena” ed “alpina”. Dopo una breve discussione, il relatore di maggioranza Ribezzi proponeva di sostituire l'aggettivo “friulana” con “locale”; l'emendamento veniva sostenuto dal consigliere Volpe, il quale ricordava che gli elementi del patrimonio culturale si differenziano “da paese a paese ... perché l'architettura spontanea è nata dall'esperienza vissuta dalla nostra gente viaggiando all'estero”.

Alla fine, veniva accolta la proposta del relatore di minoranza Bosari, di aggiungere ai “valori ambientali, storici, culturali” anche l'aggettivo “etnici”.

Si era pervenuti così alla formulazione definitiva dell'articolo, dopo che era stato respinto un emendamento del consigliere Puppini, tendente a sopprimere la previsione di affidare anche a liberi professionisti il delicato compito di compilare gli elenchi “documentati” degli edifici rappresentativi dei valori di cui si è parlato.

Forse qui non è il caso di comparare la discussione consiliare sull'articolo 8 con gli interventi pronunciati nel Congresso dell'ICOMOS, cui si è accennato prima. Si ha l'impressione, comunque, di affacciarsi su due mondi diversi, di ascoltare parole pronunciate in occasioni diverse, su temi diversi, in ambiti culturali non comunicanti. E, come si è già accennato, questa "incomunicabilità" non è venuta meno per tutta la durata dell'attuazione dell'articolo 8.

Passando rapidamente agli aspetti operativi del provvedimento, è appena il caso di ricordare come l'impianto tecnico-economico della legge 30 poggiasse sulla individuazione delle tre categorie di opere (poi divenute quasi proverbiali) "a", "b", "c": le prime "di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici"; le seconde "di completamento e degli impianti", le terze, necessarie per conseguire sufficienti "livelli di ricettività abitativa e funzionalità".

La prima di queste categorie era fortemente privilegiata, e ad essa provvedeva direttamente l'Ente pubblico, su richiesta dell'interessato; le altre due erano agevolate dalla concessione di contributi in conto capitale.

Ora, nella maggior parte dei casi, gli elementi caratteristici dell'architettura tradizionale appartenevano alla categoria "b", potendo essere per lo più considerati opere di "completamento"; affidandone la riparazione o il rifacimento ai privati proprietari, vi era un non infondato timore di interventi che in qualche modo – anche involontariamente – venissero a travisare o snaturare la originaria rappresentatività degli edifici come genuina espressione della tradizione architettonica locale.

Ecco dunque farsi strada la necessità che, nei casi ritenuti meritevoli, l'Ente pubblico provvedesse direttamente, a sue cura e spese, all'esecuzione di tutte le opere di ripristino, e cioè anche delle categorie "b" e "c", e ciò "al fine di recuperare e valorizzare, attraverso la corretta esecuzione delle opere di riparazione e restauro, i principali valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale".

La frase, risultato del dibattito consiliare di cui sopra si è riferito, evidenzia in modo sintetico un complesso di rapporti ed interdipendenze, che meritano di essere sottolineati.

Intanto il primo, fondamentale assunto: l'architettura locale, con le sue caratteristiche originali e specifiche, è rappresentativa di diverse categorie di "valori". Questi sono "ambientali", in quanto la presenza architettonica, come evolutasi in secoli di affinamento spontaneo, costituisce parte integrante ed indispensabile di quello che si suole chiamare "ambiente costruito", ovvero, con espressione sostanzialmente equivalente, "paesaggio antropizzato" (non dimentichiamo che tutto il nostro Paese, secondo la corrente opinione degli studiosi, è "paesaggio antropizzato").

Il valore "storico" è del tutto evidente, in quanto – anche se gli esemplari fisici nel Friuli superano raramente i due-tre secoli in vita – le caratteristiche formali e tecnologiche da essi documentate vengono da ben più lontano, con echi e reminiscenze forse talvolta di origine medievale.

Quanto ai valori "culturali", è risaputo che la cultura friulana è strettamente legata all'abitazione ed ai materiali di costruzione: basterà ricordare, per esempio, la ricchezza delle

terminologia dialettale collegata a “la casa, le sue parti e i mestieri delle persone addette alla sua costruzione”, come ebbe a sottolineare il prof. Frau nel convegno sui borghi rurali friulani.

Un secondo complesso di rapporti è quello esistente fra “recupero e valorizzazione” dei valori citati e “corretta esecuzione delle opere di riparazione e restauro”.

Forse non tutti si rendono conto di quanto sia difficile evitare che un intervento di “riparazione” (e, ancor più, di “restauro”) possa causare (malgrado le migliori intenzioni del progettista e del direttore dei lavori) travisamenti e deviazioni delle caratteristiche originarie; e questo avviene nell’architettura popolare e spontanea molto più che in quella monumentale, nella quale il lavoro del tecnico è guidato e confortato da una larga disponibilità di studi, esempi ed esperienze, quasi del tutto mancanti invece nel primo caso.

Il significato, il valore e l’originalità dell’art. 8” si ritrovano dunque non soltanto nel riconoscimento dell’importanza dell’architettura spontanea ai fini della difesa dei valori più significativi di una cultura; ma anche nell’attribuzione del giusto rilievo alla “correttezza” dell’esecuzione dei lavori di riparazione e restauro; e, infine, nella coraggiosa traduzione di tali premesse in termini economici e di spesa pubblica.

Per la prima e, per quanto risulti, finora unica volta in Italia, un “corpus” legislativo fa assumere interamente a carico dell’Ente pubblico le spese per la riparazione di determinati edifici, scelti unicamente in base alle caratteristiche architettoniche, prescindendo totalmente dalle condizioni economiche e sociali del proprietario. Una scelta ben coraggiosa, che affidava principalmente alla capacità, esperienza, correttezza degli attuatori la riuscita dell’operazione.

Adottata, a livello legislativo, la decisione di intervenire, rimaneva dunque il non facile problema dell’attuazione pratica. Come identificare, nelle decine di migliaia di edifici da riparare, quelli portatori dei “valori” summenzionati?

Certamente, qualunque fosse stato il sistema adottato, non sarebbe stato esente da rischio di errori, contestazioni e critiche: rischio connesso con qualsiasi scelta, tanto più quando le caratteristiche da valutare erano non sempre incontestabilmente evidenti e non ancora, tutto sommato, perfettamente conosciute e studiate.

Come si è visto, il legislatore regionale aveva scelto una via prevalentemente “tecnica”, affidando a professionisti le indagini necessarie.

Il Servizio Regionale dei beni ambientali e culturali venne incaricato di coordinare la non agevole incombenza, che portò, in circa un anno di lavoro e ricerca, e con la assidua ed appassionata collaborazione di un modesto numero di esperti, alla identificazione di oltre 1.600 edifici, ciascuno illustrato dalla sua scheda tecnico-descrittiva, con le motivazioni della scelta.

In un successivo paragrafo saranno descritte più da vicino le varie fasi della catalogazione.

Al termine di questa cronaca della genesi dell’art. 8, è doveroso ricordare almeno due aspetti della vicenda.

Il primo riguarda le caratteristiche della discussione in aula. Tutti gli interventi, estremamente attenti e costruttivi, erano diretti a rendere quanto più chiaro, completo ed efficace il testo legislativo in formazione. Non si trova in essi un solo accenno, neppure implicito, alla posizione politica del singolo consigliere.

La legge 30 – ma in particolare l'art. 8 – è stata frutto di una volontà concorde, tesa esclusivamente a salvaguardare i valori sociali, culturali, tradizionali delle zone terremotate: questa appare l'unica preoccupazione, l'unico obiettivo dei partecipanti alla discussione, che sembrano, in uno sforzo collettivo inteso a prefigurare nel modo migliore le vie della rinascita del Friuli, aver quasi dimenticato le proprie posizioni politiche.

Una discussione “bipartisan”, si direbbe oggi; ma, allora, la tragicità della situazione andava diritta al cuore di chi doveva assumersi la tremenda responsabilità di indirizzare la ricostruzione non solo e non tanto delle case e delle fabbriche, quanto della cultura e della civiltà di una popolazione colpita, dispersa, disorientata.

Il secondo aspetto riguarda il comportamento del presidente Comelli. Il rispetto e la deferenza che aveva per la Sua persona – ed ora per la Sua memoria – chi ha avuto l'onore – e il notevole onere – di collaborare con Lui dal 7 maggio 1976 in poi, rendono quasi imbarazzante esprimere un giudizio su questo argomento. Ma, a distanza di tanti anni, può essere ritenuto un dovere ricordare l'intuito straordinario dimostrato al momento dell'esame frettoloso di una primissima bozza di articolato, e il coraggio calmo, paziente ed ostinato, poi, nel portare a termine il travagliato e faticoso iter di formazione della legge.

In conclusione, si può affermare che l'impegno regionale – frutto di un sostanziale accordo sociale e culturale, prima che politico – trovava le sue radici e la sua motivazione principalmente nell'istinto di difesa di una popolazione che vedeva improvvisamente minacciati di distruzione determinati valori culturali, tradizionali, e storici, dei quali forse peraltro non era del tutto conscia, prima che l'evento repentino ne minacciasse la cancellazione.

## **L'intervento regionale come occasione per una rilettura dell'architettura spontanea**

Considerando le condizioni del patrimonio edilizio tradizionale prima del terremoto. viene spontaneo porsi una domanda (anche se piuttosto ingenua): quale sarebbe stata la sorte di tale patrimonio senza gli eventi del 1976?

Ovviamente, una risposta può basarsi esclusivamente su semplici congetture, che però possono far riferimento ad alcuni dati di fatto. Si è visto come la disponibilità di materiali e mezzi d'opera non soltanto più efficaci, duraturi e di facile impiego rispetto a quelli tradizionali, ma, soprattutto, più economici, avesse determinato una progressiva sostituzione dei materiali, delle strutture e delle finiture.

Un poggiolo e una scala in cemento armato anziché in legno; una copertura in coppi – o almeno in lamiera zincata – anziché in scandole; un serramento in alluminio anziché in legno: non era certo facile, per i proprietari, resistere – in nome della difesa di un patrimonio culturale studiato e conosciuto più dal mondo accademico che dagli stessi interessati – alla tentazione di “rimodernare” la propria casa. Inoltre l'esigenza di un'abitazione più grande ed accogliente, più adeguata ad uno standard di vita contemporaneo, non poteva non determinare interventi di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio.

È vero che, oggi, molti piani e regolamenti urbanistici ed edilizi comunali contengono norme e prescrizioni dirette a salvaguardare i caratteri dell'architettura tradizionale. Ma quanti di questi strumenti sarebbero stati adottati dai Comuni senza la frustata del terremoto, con la conseguente legge 30 e col suo articolo 8?

È stato già constatato in varie occasioni, ma qui è il caso di ricordarlo, il "salto di qualità" compiuto dalle categorie tecniche e, più in generale, da tutti gli addetti all'edilizia, dopo il terremoto. La quantità della documentazione tecnica prodotta dalla Regione, ed anche da altri enti (basti ricordare i "quaderni" del C.I.S.M.), la possibilità di sperimentare "sul campo" metodi e tecnologie innovativi, il contatto con i più qualificati esponenti del mondo accademico e scientifico, oltre che con professionisti provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa, sono stati il lievito che ha determinato questo rapido e sostanziale sviluppo delle conoscenze e delle capacità tecniche ed applicative delle categorie, sia professionali che imprenditoriali, operanti nel campo edilizio; categorie che infatti, negli anni successivi, meritatamente sono stati chiamati a progettare ed operare in altre zone colpite da terremoti, in questa nostra così poco stabile penisola.

Dopo questa forse troppo lunga premessa, la risposta alla domanda posta più sopra è piuttosto ovvia.

Il patrimonio edilizio tradizionale avrebbe continuato a subire un lento e quasi inarrestabile processo di trasformazione, dal quale si sarebbero salvati solo pochi esemplari, situati in alcune località dove operavano amministratori e tecnici particolarmente sensibili e preparati. Ma, in generale, un certo disinteresse verso l'argomento sarebbe stato prevalente. Col terremoto, una parte – e forse la maggiore – di tale patrimonio è scomparsa in pochi attimi – o in pochi giorni. Ma la parte rimanente (e questo è sempre il destino dei superstiti, cose o persone che siano) è stata oggetto di un nuovo ed inaspettato interesse, e quindi di consistenti interventi di salvaguardia e recupero.

A parte queste considerazioni di carattere generale, sta di fatto che solo un intervento pubblico (e cioè, a totale carico dell'ente pubblico, e non del privato proprietario) avrebbe potuto, come in effetti ha potuto, produrre i risultati dell'articolo 8. Quale proprietario infatti si sarebbe spontaneamente deciso (malgrado ogni possibile sollecitazione di carattere culturale o di difesa delle tradizioni), a rifare in legno un ballatoio già rifatto in cemento armato, o, addirittura, a demolire un ampliamento (che gli addetti ai lavori chiamano "superfetazione") costruito per ricavare i servizi igienici, o per creare nuovo spazio per la famiglia che era in crescita?

Come, nell'architettura monumentale "ufficiale", i restauri sono effettuati (quando lo sono) a totale carico dell'Ente pubblico; così, ed a maggior ragione – data anche, in generale, la minore disponibilità economica dei proprietari – interventi di ripristino delle condizioni originarie dell'architettura "minore" sono immaginabili solo per iniziativa, ed a totali spese, appunto, dell'Ente pubblico. Il quale, in tempi "normali", non avrebbe mai potuto disporre di mezzi finanziari di dimensioni tali da affrontare, in una sola volta, il costo del restauro di oltre un migliaio di edifici – a parte la difficoltà di mettere in piedi la relativa macchina tecnico-organizzativa.

Occorre quindi dire chiaramente che la combinazione eccezionale di un aiuto finanziario di inusitate dimensioni e di una straordinaria sensibilità culturale della classe dirigente, ha permesso di portare a termine un'operazione, che, come già detto, si ha motivo di ritenere unica nella storia dei disastri naturali.

In questo quadro, per molti versi ammirevole, è doveroso peraltro annotare due piccoli "nei".

Il primo riguarda la mancata individuazione degli edifici ripristinati con un simbolo, una targa, un segno qualsiasi che ricordi, anche nel futuro, al viandante o al turista, di essere in presenza di un piccolo, ma non insignificante, tassello di un patrimonio edilizio e culturale salvato dalle distruzioni del terremoto (ed anche, talvolta, degli uomini); si sarebbe così creato, di fatto, una sorta di museo all'aria aperta, sparso in un ampio spazio di vallate e colline, ma contrassegnato da un unico criterio di recupero rispettoso e filologico, nel nome della tradizione e della cultura locali. Una proposta in tal senso era stata fatta, ma – per motivi che non si conoscono e che non è più il caso di indagare – non fu accettata da chi di competenza.

Il secondo "neo" è rappresentato, occorre pur dirlo, dal ritardo con cui finalmente si tenta di tracciare, con questo studio, un bilancio globale dell'operazione "articolo 8", assieme ad una ricognizione filologica del quadro complessivo attuale del patrimonio tipologico spontaneo locale, quale reso possibile dalla disponibilità del grande numero di edifici recuperati.

I restauri operati dalla Soprintendenza, per fare un esempio, hanno meritato una grande mostra nella più prestigiosa sede disponibile in Regione; altre iniziative rievocative sono state giustamente celebrate con grande impegno. Ovviamente, meglio tardi che mai. Ma è incontestabile che, dopo il tanto tempo passato, la ricerca della documentazione (sulle carte e sul territorio) è molto più difficile e faticosa.

Uno studio o, ancor meglio, più studi sull'argomento avrebbero potuto (o dovuto) essere promossi già da anni, anche per iniziativa di Enti culturali.

L'occasione era unica e (augurabilmente) non ripetibile.

## **IL PROCESSO DI RECUPERO**

### **La fase della catalogazione**

Entrata in vigore la legge, occorre dare attuazione alle procedure previste nell'articolo 8, prima fra esse la compilazione, "mediante schedatura e catalogazione" degli "elenchi documentati degli edifici", ecc.

Si è già visto come il Consiglio regionale avesse respinto un emendamento tendente a sopprimere la possibilità di provvedere alla compilazione degli elenchi "anche mediante incarichi conferiti ad esperti liberi professionisti". La soppressione di tale possibilità avrebbe di fatto impedito del tutto l'attuazione del disposto legislativo, dal momento che, come ricordato in

aula dal Presidente Comelli, il Servizio Regionale dei Beni Ambientali e Culturali disponeva di un solo architetto<sup>2</sup>

Per mettere in movimento la procedura, occorreva però in primo luogo determinare le modalità per il conferimento degli incarichi di catalogazione.

Forse, all'epoca, non ci si rendeva conto pienamente delle straordinarie difficoltà connesse al compito di individuare, in un mare di macerie, di edifici pericolanti, di puntellazioni, di riparazioni affrettate, esempi di edifici che presentassero i connotati dell'architettura spontanea locale, anche se resi meno visibili da ampliamenti, crolli, demolizioni, tamponamenti di arcate, e così via. I tecnici incaricati dovevano disporre di buona esperienza specifica, solide competenze culturali, perfetta conoscenza del territorio, ed anche una buona dose di coraggio, dato il costante pericolo di crolli imprevedibili. A queste difficoltà obiettive si dovevano aggiungere anche problemi psicologici e comportamentali, specie negli inevitabili contatti con i proprietari. Questi ultimi, specie all'inizio, consideravano la schedatura una specie di atto preliminare all'imposizione di un vincolo della Soprintendenza, e cercavano quindi spesso di opporsi. Molte volte, l'intervento del Sindaco (che doveva comunque manifestare il suo assenso alla proposta di catalogazione formulata dai tecnici incaricati) serviva a dissipare tali peraltro comprensibili diffidenze.

In seguito, quando ci si era resi conto dei cospicui benefici derivanti dalla catalogazione (e dai conseguenti interventi di ripristino), la proposta di catalogazione partiva talvolta invece dal Comune, spesso su richiesta del proprietario; era allora compito del tecnico – oltre che dei responsabili del Servizio regionale dei beni ambientali e culturali – spiegare al Comune i motivi per cui, in certi casi, la proposta non poteva essere accolta, per mancanza dei requisiti dell'edificio.

Altre difficoltà derivavano dall'esecuzione degli "accertamenti statici integrativi", disposti dalla Regione, dopo il terremoto del settembre 1976, nei confronti di edifici giudicati "ripristinabili" nel primo censimento, disposto dalla legge regionale 17/1976.

Il Servizio dei Beni ambientali e culturali interveniva, nei casi di edifici segnalati dai tecnici incaricati della catalogazione, per pregare di "tenere in sospeso eventuali provvedimenti relativi alla demolizione dell'edificio segnalato, per consentire gli accertamenti del caso"; purtroppo, non sempre con esito positivo.

Occorre dunque riconoscere che si deve principalmente alla competenza ed all'impegno dei tecnici incaricati, spronati essenzialmente dall'passionato interesse per questo tipo di ar-

---

<sup>2</sup> Occorre peraltro ricordare che, già subito dopo il primo sisma del maggio 1976, era stata costituita, presso il Servizio dei beni ambientali e culturali, una "Segreteria operativa per la salvaguardia del patrimonio culturale architettonico", che aveva radunato un piccolo gruppo di professionisti, particolarmente interessati alle sorti del patrimonio architettonico spontaneo. Nel settembre 1976 la Segreteria emanava un documento in cui proponeva una "nuova fase di lavoro", diretta alla "preparazione di materiale che costituisca il substrato tecnico per la redazione di una proposta di legge per un intervento sui fabbricati di valore ambientale e rappresentativi della tipologia locale". "Gli immobili da prendere in considerazione", spiegava il documento, "sono rappresentativi di una determinata zona e non risultano, inoltre, vincolati dalla Soprintendenza". Provvisoriamente si disponeva di impiegare per il censimento le schede in dotazione del centro regionale per la catalogazione (anche se non molto adatte a questo tipo di lavoro). Il lavoro svolto in quella occasione si dimostrò comunque concretamente utile nel successivo periodo di avvio della procedura di attuazione dell'art. 8.

chitettura, se il primo passo della procedura per l'attuazione dell'articolo 8 ha potuto essere compiuto in tempi ragionevolmente contenuti, e senza incidenti di percorso.

Quanto alle varie fasi dell'operazione, si può ricordare che, attraverso un seguito di deliberazioni della Giunta Regionale, era stato costituito innanzitutto un Gruppo di lavoro, formato da una dozzina di esperti, che aveva provveduto a predisporre un modello di scheda piuttosto semplice, ma, se ben compilato, sufficiente a motivare adeguatamente la formazione di un giudizio tecnico sull'ammissibilità dell'edificio ai benefici previsti dall'articolo 8.

Il complesso delle schede compilate, con la documentazione grafica e fotografica delle condizioni degli edifici prima dell'esecuzione degli interventi di restauro, costituisce un patrimonio conoscitivo prezioso ed insostituibile, che ci si augura venga adeguatamente protetto e conservato, anche nell'ipotesi di futuri studi sull'argomento. Un esemplare della scheda di catalogazione è riportato in Appendice.

Assieme alla presentazione del modello di scheda, la Segreteria del Gruppo predisponendo un documento, che illustrava adeguatamente i "criteri per la scelta degli edifici da catalogare", e le "indicazioni per la compilazione delle schede", con utili prescrizioni tendenti a conseguire una sufficiente uniformità degli elaborati, ciascuno, appunto, obbligatoriamente corredato da una adeguata motivazione circa i requisiti previsti dall'articolo 8, oltre ad una documentazione fotografica. Le schede compilate venivano poi raggruppate in elenchi, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale (previo benestare del Comune).

All'inizio del lavoro, erano state prioritariamente prese in considerazione le segnalazioni pervenute da parte dei Sindaci o dei privati proprietari, oppure rilevate dai verbali di accertamento della legge 17/1976. Nel seguito, si era deciso di procedere prevalentemente su iniziativa dei tecnici, anche per assicurare una sufficiente omogeneità di giudizio; a tale scopo, inoltre, alcune schede, specie all'inizio, venivano sottoposte ad un esame collegiale da parte degli esperti, fra i quali era stata suddivisa la competenza sul territorio colpito dal terremoto, con un criterio basato sulla prevedibile quantità di edifici da catalogare. A titolo di cronaca, si può ricordare che al gennaio 1978 erano state compilate circa 150 schede. Si prevedeva – allora – di arrivare complessivamente a circa 400; alla fine della catalogazione, le schede compilate erano invece 1835.

Nel maggio del 1978 si poteva dire che la strumentazione tecnico-amministrativa-procedurale prevista dal disposto legislativo e regolamentare era completa, e poteva quindi essere avviata la progettazione ed il successivo appalto dei lavori.

Degli 1835 edifici catalogati, poco meno di 1600 sono stati effettivamente ripristinati; la differenza è dovuta a cause diverse, quali: difficoltà di reperire i proprietari, di accordarsi con i medesimi per la stipula della necessaria convenzione, crolli di edifici, e, in taluni casi (come si vedrà nel capitolo finale), procedure di "decatalogazione"

## **La fase della progettazione e della realizzazione degli interventi**

Si è visto come, all'inizio dell'estate del 1978, iniziasse a mettersi in movimento la complessa macchina tecnico-procedurale progettata con la legge 30/1977 e con i suoi decreti attuativi.

La progettazione esecutiva degli interventi di riparazione – e, poi, la direzione dei lavori – poneva ai professionisti incaricati una serie quasi quotidiana di inediti problemi tecnici, organizzativi, procedurali, economici: si trattava infatti non soltanto di affrontare argomenti progettuali poco conosciuti, relativi al comportamento degli edifici sotto l'azione delle forze sismiche, alla conseguente riparazione delle lesioni e al “rafforzamento antisismico”; ma anche di migliorare gli interventi, entro il complesso delle direttive e dei limiti posti dalla normativa connessa con le riparazioni.

Il “Gruppo interdisciplinare centrale” (“gruppo A”), costituito presso la Segreteria regionale straordinaria, si era assunto, fin dalla sua costituzione, il compito di fornire non soltanto all'Amministrazione Regionale, ma, anche a tutti i professionisti impegnati nella ricostruzione, ogni tipo di consulenze intorno agli argomenti tecnici, procedurali, economici cui sopra si è accennato. Di più, con la legge regionale n° 35/1979, il Gruppo veniva anche incaricato di esprimere parere sui “progetti esecutivi delle opere di recupero e valorizzazione degli edifici inseriti negli elenchi previsti dall'articolo 8”, ecc.

A tali compiti il Gruppo si dispose a far fronte con un complesso di adempimenti che andavano dalla redazione e pubblicazione dei “DT” (Documenti tecnici), alla presentazione di consulenze generali attraverso le “CT” (Consulenze tecniche), alla fornitura di consulenze dirette su singoli problemi. Per quanto concerne i “DT”, si tratta di un complesso di 14 pubblicazioni che vanno dalla illustrazione degli elementi base dello studio delle dinamiche legate al sisma, all'elenco prezzi ed al capitolato unificati, ai cosiddetti “appalti accorpati”, alla revisione prezzi. Sembra doveroso cogliere questa occasione per ricordare che, già nell'ottobre 1977, e cioè tre mesi dopo l'approvazione della legge 30, il Gruppo interdisciplinare centrale aveva completato la redazione dei primi “DT”, che comprendevano le istruzioni basilari per la progettazione ed esecuzione degli interventi di riparazione.

Nel breve messaggio di presentazione della raccolta, era scritto, tra l'altro: “un aspetto significativo delle procedure disposte con la legge regionale 30/1977 è quello che prevede l'intervento pubblico, non più soltanto nella forma usuale del contributo finanziario ma anche, per la prima volta, mediante la fornitura diretta di prestazioni tecniche progettuali ed attuative. Considerate le difficoltà, i dubbi, i rischi che il privato proprietario può incontrare nei rapporti inerenti all'esecuzione delle opere, l'ente pubblico si è così risolto ad intervenire in prima persona, sostituendosi al privato stesso nel ruolo di committente. Quanto tale iniziativa, che non trova riscontro nella precedente legislazione sulle calamità naturali, sia stata accettata e gradita da parte dei danneggiati, è dimostrato dal numero delle domande di intervento pubblico, che sono oltre 12 mila”; e poi: “poiché essi (i “DT”) intendono costituire una guida, tale da consentire il conseguimento di un uniforme e soddisfacente livello qualitativo in tutti gli interventi di riparazione degli edifici, qualunque sia la procedura amministrativa seguita, si chiede la collaborazione dei progettisti, degli amministratori, degli appaltatori e di quanti partecipano alle di-

verse fasi degli interventi previsti dalla legge, per la formulazione di proposte, segnalazioni o critiche utili al perfezionamento del presente testo”.

In particolare, il DT 8 era dedicato specificamente ai “Suggerimenti riguardo gli interventi di riparazione di edifici aventi valori ambientali storici, culturali ed etnici connessi con l’architettura locale”.

Pubblicato nel settembre 1979, il Documento non poteva ormai adempiere alla funzione di primo manuale per l’inizio della progettazione; ma si poneva piuttosto come guida ragionata alla valutazione e sistemazione di una serie di problemi – non solo tecnici e procedurali, ma anche culturali – che la dimensione stessa dell’intervento non poteva non porre all’attenzione degli addetti (e anche dei non addetti) ai lavori.

Vale la pena di riprodurre integralmente lo schema dell’opera, come descritto nell’Introduzione: il DT 8 “si articola in tre parti: “la prima, di identificazione dei rapporti tra norma e progetto, ha lo scopo di ricondurre la progettazione alle prescrizioni contenute nella precedente documentazione tecnica e di indicarne le possibili variazioni”; “la seconda, più propriamente sistematica, analizza i principali aspetti tipologici, distributivi, costruttivi e di natura dei materiali ed inoltre approfondisce alcuni temi riferiti agli interventi strutturali”; “la terza, raccoglie alcuni esempi che indicano alcuni dei principali aspetti tipologici e chiariscono le conseguenti scelte progettuali”.

“Una delle difficoltà fondamentali che si sono presentate nell’identificazione dei criteri di analisi e di progetto”, prosegue il testo dell’introduzione “è determinata dall’ampia tipologia presente nell’area di intervento; ciò rende impossibile dettare norme di carattere generale, capaci di offrire una interpretazione progettuale e suggerisce, piuttosto, di considerare come “norma” il metodo applicato per la progettazione (dal rilievo all’esecuzione delle opere), metodo che è propriamente l’oggetto del presente documento”.

Alcune frasi, riprese qua e là dalle varie parti del testo, possono essere citate, a riprova e memoria dell’impegno, della competenza, dell’esperienza e, diciamo pure, dall’umiltà con cui un ristretto gruppo di tecnici accettò e portò a termine la sfida lanciata dal legislatore regionale con l’approvazione dell’articolo 8.

Dice il capo 1°: “l’edificio, se correttamente interpretato nella sua realtà originaria, è in grado di riproporsi, per cui il progettista dovrebbe soltanto mediare a livello ottimale una serie finita di fattori complessi, quali:

- il rapporto con l’ambiente;
- la tipologia e la struttura originarie;
- la qualità dei materiali;
- le attuali esigenze distributive, tecniche e funzionali;
- la sicurezza sismica,

per giungere a realizzare un prodotto quanto più possibile congruente con i punti citati”. E prosegue: “data l’ampiezza della casistica riguardante i diversi tipi di edifici sui quali bisogna intervenire; considerato che una classificazione per «tipi» non trova riscontro nella realtà, se non in alcune componenti fondamentali, a volte anche mascherate da successive alterazioni, per cui risulta problematico dettare norme di carattere generale; si suggerisce ai progettisti di considerare come «norma di progettazione» un metodo di lavoro che, partendo da un’analisi dell’edificio, tenda ad identificarne i caratteri originari e le trasformazioni subite dai diversi componenti che lo costituiscono, con l’obiettivo di una restituzione progettuale che sia tecnicamente e culturalmente compatibile con l’analisi eseguita”.

Segue una completa, elencazione di tutti i passi della progettazione, dal rilievo al computo metrico.

Opportunamente, poi, considerata la numerosa e multiforme schiera degli esperti chiamati ad affiancare i progettisti, il Documento assegna ad ogni esperto il preciso ed utile – anche se apparentemente elementare – compito di compilare una “Scheda interpretativa” per ciascun edificio (della quale scheda fornisce uno schema completo), contenente “l’analisi degli elementi ordinari e di quelli propri delle caratteristiche ambientali, storiche, culturali ed etniche”.

Un originale capitolo, purtroppo, molto utile, è dedicato alle “eventuali alterazioni” più comunemente ipotizzabili nei casi di interventi su edifici dell’architettura spontanea. Si tratta di un vero e proprio vademecum delle “cose che non si devono fare”, che è facile capire come sia stato dettato da molte esperienze “sul campo”.

L’ultimo capitolo, dedicato agli interventi strutturali, è in buona parte occupato dalla tecnica delle iniezioni di malta cementizia, con istruzioni minuziose ed improntate a grande praticità: un capitolo, quello del consolidamento delle murature in pietrame o laterizio, che all’epoca aveva scatenato una specie di guerra di religione fra sostenitori e detrattori della tecnica delle iniezioni, proposta fin dall’inizio da parte dei tecnici dell’Università di Lubiana. Non è questa certamente la sede per riprendere questo dibattito tecnico e tecnologico; sta di fatto, comunque, che per quanto si può valutare “a posteriori”, buona parte dei restauri di edifici dell’articolo 8 impiegò questo metodo.

Una serie di esempi di schede di catalogazione compilate completa il Documento Tecnico, che riesce effettivamente a mettere in luce ogni aspetto degli adempimenti culturali, tecnici ed applicativi connessi con la realizzazione dell’ “operazione articolo otto”.

Per quanto concerne la progettazione, erano in azione sia i “Gruppi tecnici B” previsti dalla legge (composti ciascuno da nove professionisti), sia le società di progettazione, successivamente intervenute per partecipare agli incarichi relativi alla ricostruzione; sia, nell’ambito delle zone meno danneggiate, il “Gruppo tecnico A”.

A ciascun Gruppo tecnico (o Società di progettazione) veniva assegnato un esperto, su designazione dall’Assessore Delegato ai Beni Ambientali e Culturali, un esperto con il compito di affiancare l’opera del gruppo della Società in ogni fase della procedura tecnica, dal rilievo alla progettazione edilizia e strutturale, alla direzione lavori, alle eventuali prescrizioni per l’uso degli edifici. Il disciplinare d’incarico enumera dettagliatamente tutte le fasi progettuali nelle quali l’esperto deve prestare la propria collaborazione e consulenza al gruppo tecnico, stabilendo altresì che “nella eventualità che si verifichi diversità di criteri nella valutazione delle caratteristiche dell’edificio o nell’impostazione degli interventi di riparazione o restauro, il gruppo tecnico accetterà il parere del professionista all’uopo designato per quanto concerne gli aspetti architettonici, ambientali, storici, culturali ed etnici. Di un tanto il Sindaco renderà edotto il gruppo tecnico medesimo”.

L’iniziativa di affiancare obbligatoriamente ai progettisti un “esperto”, per tutte le mansioni relative agli edifici catalogati ai fini dell’articolo 8, era stata a suo tempo oggetto di diverse e contrastanti valutazioni. Non è facile, a distanza di tanti anni, esprimere un giudizio su tale misura, dettata ovviamente dall’esigenza di sottolineare in maniera evidente la particolare motivazione della scelta degli edifici portatori di quei “valori” di cui parlava la legge.

Nel complesso, peraltro, sembra di poter constatare che il contributo degli “esperti” non è stato mai privo di utilità, ed ha contribuito in molti casi a pervenire alla realizzazione di interventi esemplari, tanto più meritevoli in quelle circostanze, quando i tecnici incaricati erano da un lato pressati da fortissimi motivi di urgenza, e dall’altro impegnati nella ricerca, spesso

difficile, di indicazioni ed istruzioni specialistiche, tanto rare quanto, talvolta, puramente teoriche.

Terminati e collaudati i lavori, arrivava il momento della riconsegna dell'edificio ripristinato al proprietario, che finalmente poteva riprenderne il possesso, dopo lunghi mesi trascorsi nei prefabbricati, o in altri alloggi di fortuna. Giustamente però, l'Ente pubblico, che aveva investito ingenti risorse economiche ed organizzative per riportare l'edificio alle sue originarie caratteristiche, proprie dell'architettura spontanea locale, doveva preoccuparsi di garantire, per quanto possibile, la fedele conservazione e manutenzione di tali caratteristiche.

Ecco dunque l'opportunità di stabilire col proprietario una apposita convenzione, il cui testo, approvato con decreto presidenziale 10 maggio 1978 n° 019/565, prevedeva per il proprietario, per la durata di 15 anni dalla data della stipula della convenzione stessa, una serie di obblighi, fra i quali quelli di "conservare inalterata la destinazione d'uso dell'edificio", "mantenere l'edificio in buono stato di conservazione, affinché rimangano inalterate le caratteristiche architettoniche ed ambientali che ne hanno giustificato la catalogazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/1977", "rimettere in pristino l'edificio qualora, per qualsiasi motivo, le caratteristiche essenziali di esso ... dovessero venire alterate".

La stessa convenzione conteneva anche disposizioni per l'obbligatoria cessione in locazione, per un periodo non superiore a cinque anni – secondo le norme e le priorità disposte da un altro decreto presidenziale – delle "parti dell'edificio e dei vani non utilizzati dal proprietario", determinati secondo un giudizio di "compatibilità con le prioritarie esigenze di salvaguardia" dei valori architettonici ed etnici, che doveva venir espressa in apposita relazione da parte del gruppo tecnico progettista, integrato come sempre dall'esperto.

Questo perché si era rivelato non infrequente il caso di edifici, anche di grandi dimensioni, abitati da coppie o da persone singole, il più delle volte in età avanzata, quindi in buona parte destinati a rimanere vuoti.

Questa giusta e condivisibile preoccupazione della Regione, di non lasciare inutilizzate parti di edifici, ripristinati a totali cure e spese della Regione stessa, specialmente nelle situazioni di gravi carenze di abitazioni negli anni successivi al terremoto, non sempre aveva conseguito risultati soddisfacenti, date soprattutto le particolari caratteristiche distributive e funzionali degli edifici dell'art. 8.

*Roberto Gentili*